



**N.protocollo: 13/2009**

**Data: 22 GIUGNO 2009**

**Oggetto: REDDITO DA LAVORO AUTONOMO: APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI CASSA**

## Verifica dell'incasso o del pagamento

Le movimentazioni finanziarie, avvenute alla fine del periodo d'imposta, spesso pongono problemi di corretta individuazione del momento in cui un compenso può dirsi incassato o una spesa sostenuta.

Ciò rileva per tutti i contribuenti che debbono adottare il criterio di cassa per la determinazione del reddito (si pensi al lavoratore autonomo, ma anche al contribuente minimo), ma anche per individuare il corretto periodo di deduzione di taluni componenti negativi per coloro che determinano il reddito d'impresa (si pensi ai compensi agli amministratori, alle imposte ed agli oneri di cui all'art.99 del Tuir, ecc.), ovvero ai fini dell'individuazione del momento ultimo in cui emettere fattura Iva per le prestazioni di servizi.

Pertanto, nella tabella che segue si riepilogano le principali casistiche operative che si possono presentare e si fornisce l'indicazione del criterio da adottare, facendo eventualmente riferimento alle pronunce di prassi che avvalorano le conclusioni proposte.

Tipologia di regolazione	Incasso	Pagamento
<b>Assegni bancari, postali e circolari</b> (R.M. n.138/E/09 E <i>Forum Italia Oggi</i> del 19.05.07)	Al momento del ricevimento dell'assegno	Al momento della consegna dell'assegno
<b>Bonifico bancario</b> (mai analizzato dall'Agenzia se non per questioni Iva)	Al momento del materiale accredito sul conto corrente	Al momento del materiale addebito sul conto corrente (ordine di addebito)
<b>Ricevuta bancaria</b> (mai analizzato dall'Agenzia)	Al momento dell'accredito definitivo sul conto corrente (buon fine transazione)	Al momento dell'addebito sul conto corrente delle somme richieste
<b>Carta di credito</b> (R.M. n.77/E/07)	Al momento della transazione elettronica	Al momento della transazione elettronica
<b>Titoli di credito non cedibili ex art.1260 c.c.</b> (R.M. n.352856/83)	Al momento della scadenza del titolo (buon fine)	Al momento della scadenza del titolo (effettivo pagamento)
<b>Titoli di credito cedibili</b> (R.M. n.330541/81)	Al momento della cessione o dello sconto del titolo	Al momento della scadenza del titolo (effettivo pagamento)

I Sigg.ri Clienti, pertanto, sono pregati di prendere buona nota di quanto sopra, non esitando a rivolgersi allo Studio per ricevere conferme o maggiori delucidazioni su casistiche specifiche.